

DISEGNO DI LEGGE: S. 4365 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO, ADOTTATI DURANTE LA IX CONFERENZA DELLE PARTI A MONTREAL IL 15-17 NOVEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6757)

(A.C. 6757 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottati durante la IX Conferenza delle Parti a Montreal il 15-17 novembre 1997.

(A.C. 6757 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a de-

correre dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli stessi.

(A.C. 6757 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4348 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 29 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7077)

(A.C. 7077 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

(A.C. 7077 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

(A.C. 7077 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 245 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7077 — Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2869 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E IL MINISTERO DELLA DIFESA MACEDONE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA, FATTO A SKOPJE IL 9 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5130)

(A.C. 5130 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.

(A.C. 5130 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5130 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4099 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA, FATTO A STOCOLMA IL 18 APRILE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (6688)

(A.C. 6688 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

(A.C. 6688 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6688 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 40 milioni per anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6688 — Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4588 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA PER L'ASSISTENZA ITALIANA NELLA DISTRUZIONE DEGLI STOCK DI ARMI CHIMICHE NELLA FEDERAZIONE RUSSA, FATTO A MOSCA IL 20 GENNAIO 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (7085)

(A.C. 7085 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli *stock* di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Mosca il 20 gennaio 2000.

(A.C. 7085 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 7085 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7085 — Sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 4166 — SENATORI SEMENZATO ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (APPROVATA DAL SENATO) (6690)

(A.C. 6690 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Fondo per lo sminamento umanitario).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato « Fondo per lo sminamento umanitario » destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalità che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di riduzione del rischio;

b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati;

c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica;

d) ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine;

e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento;

f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento;

g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.

(A.C. 6690 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Quadro d'azione e di riferimento).

1. Il quadro d'azione e di riferimento per i programmi integrati di sminamento umanitario di cui al comma 1 dell'articolo 1 si svilupperà lungo i seguenti tre assi principali:

a) la partecipazione della popolazione coinvolta mentre si prendono in considerazione e si integrano i diversi settori e le diverse fasi di azione;

b) l'integrazione degli interventi all'interno di programmi per la ricostruzione e lo sviluppo già in corso o da realizzare;

c) l'attuazione dell'azione umanitaria in uno spirito di solidarietà, tesa a promuovere autonomia e non a creare nuove dipendenze.

(A.C. 6690 - Sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 3.***(Decreto di attuazione).*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:

- a) gli interventi prioritari;
- b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
- c) le modalità di eventuale partecipazione a programmi di sminamento umanitario di organismi internazionali;
- d) le indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.

(A.C. 6690 - Sezione 4)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.***(Dotazione del Fondo e copertura finanziaria).*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 è determinata in lire 5 miliardi per l'anno 2001, lire 19 miliardi per l'anno 2002 e lire 5 miliardi per l'anno 2003. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente uti-

lizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2003 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6690 - Sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.***(Interventi urgenti).*

1. Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Ministero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordinamento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.

(A.C. 6690 - Sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 6.***(Relazione annuale).*

1. Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

(A.C. 6690 - sezione 7)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'Italia è stata a lungo il più importante esportatore di mine e porta con sé una significativa responsabilità per i danni da esse prodotti;

negli ultimi anni il nostro Paese è impegnato nello svolgimento di un ruolo guida nella comunità internazionale per la messa al bando delle mine;

nel mondo sono disseminate 120 milioni di mine che provocano ogni anno decine di migliaia di vittime civili;

l'istituzione del fondo per lo smiamento umanitario rappresenta un contributo significativo del nostro Paese per

restituire un futuro ai territori di quei Paesi dove sono disseminate mine in numero consistente;

nelle aree interessate dai recenti conflitti (Bosnia, Kosovo, etc.) o i Iraq nella regione settentrionale protetta dall'ONU dove vivono i curdi sono disseminate circa 20 milioni di mine antipersona, è importante intervenire prioritariamente,

impegna il Governo

a prevedere interventi prioritari da finanziare con il Fondo per lo smiamento umanitario in Bosnia, in Kosovo e nella parte settentrionale dell'Iraq abitata dai curdi;

a rendersi promotore in sede di Unione europea affinché venga costituito un Fondo europeo destinato allo smiamento umanitario.

9/6690/1. Leccese, Francesca Izzo, Morselli, Niccolini, Ballaman.

PROPOSTA DI LEGGE: ANEDDA ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE CIVILE, IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE (7292) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: STEFANI; COLA ED ALTRI; TURRONI; SANZA; PECORELLA; PISAPIA E DALLA CHIESA (1808-3073-6286-6302-6363-7014)

(A.C. 7292 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7292 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 595. - (*Diffamazione*). - Chiunque fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a quattro milioni ».

(A.C. 7292 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7292 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 596. - (*Esclusione della prova liberatoria*). - Il colpevole dei delitti preveduti nei due articoli precedenti non è

ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo, la prova della verità del fatto è sempre ammessa.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 7. Marotta.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo.

***2. 2.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: e per la sua comunicazione ricorre un interesse pubblico o altro giustificato motivo.

***2. 5.** Anedda, Marino.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: o altro giustificato motivo.

2. 6. Marotta.

Al comma 1, capoverso, terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: su accordo delle parti.

2. 4. Carotti.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che i modi usati eccedano le necessità della comunicazione.

2. 1. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma.

2. 3. Marotta.

(A.C. 7292 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7292 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 596-bis. — *(Diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di*

diffusione). — Chiunque col mezzo della stampa, della televisione, delle trasmissioni informatiche o telematiche o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, offende la reputazione di una persona, di un ente, di una società, di una associazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire un milione.

L'autore della offesa non è punibile se il direttore o comunque il responsabile dei mezzi di comunicazione di cui al comma precedente:

a) entro due giorni dalla diffusione della notizia spontaneamente pubblica o diffonde con la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione, purché di equivalente importanza per rilievo nazionale, una smentita della notizia diffusa o una completa rettifica del giudizio o commento offensivo;

b) entro due giorni dal ricevimento, o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica o diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica ovvero con analogo mezzo di diffusione, purché di equivalente importanza per rilievo nazionale, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state rese pubbliche immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni o comportamenti da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano evidente contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 596 ed al secondo e terzo comma dell'articolo 597 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi con la seguente: fino.

3. 7. Anedda, Marino.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: a tre anni o con la multa con le seguenti: a tre anni e con la multa.

3. 10. Boccia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: non inferiore a lire un milione con le seguenti: non superiore a lire trenta milioni.

3. 14. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: un milione con le seguenti: tre milioni.

3. 12. Copercini.

Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: un milione con le seguenti: due milioni.

3. 13. Copercini.

Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La stessa pena si applica al direttore o al responsabile dei mezzi di comunicazione che, fuori dei casi di concorso nel reato, ingiustificatamente omette la pubblicazione delle risposte o delle rettifiche richieste dall'autore dell'offesa.

3. 20. La Commissione.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo comma.

3. 1. Saraceni.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, sopprimere la lettera a).

3. 5. Carotti.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera a), dopo le parole: collocazione tipografica aggiungere le seguenti: , in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono,

3. 11. Copercini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma,, sopprimere la lettera b).

3. 6. Carotti.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera b), dopo le parole: stessa evidenza aggiungere le seguenti: nella medesima pagina del giornale e in testa di pagina.

3. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera b), dopo le parole: collocazione tipografica aggiungere le seguenti: , in testa di pagina e collocata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono,

3. 10. Copercini.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, lettera b), dopo le parole: mezzo di diffusione aggiungere le seguenti: radiotelevisiva o telematica.

3. 2. Volontè, Teresio Delfino, Tassone.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) se ha riportato una notizia appresa da due o più agenzie di stampa a diffusione nazionale, regolarmente registrate.

3. 8. Anedda, Marino.

Al comma 1, capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) se la persona offesa o l'offensore deferiscono ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto.

3. 9. Anedda, Marino.

Al comma 1, capoverso, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

L'autore dell'offesa non è altresì punibile qualora abbia chiesto al direttore o comunque al responsabile dei mezzi di comunicazione, nei termini di cui al comma precedente, la pubblicazione delle risposte o delle rettifiche e questi l'abbia rifiutata senza giustificato motivo.

3. 21. La Commissione.

PROGETTI DI LEGGE: S. 2819-2877-2940-2950-2957 — D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PELELLA ED ALTRI; MANFROI ED ALTRI; MINARDO; BONATESTA ED ALTRI: NUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE (APPROVATI IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5891) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: LUCÀ ED ALTRI (4083)

(A.C. 5891 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato).

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato).

Al comma 1, sostituire le parole: quali persone giuridiche di diritto privato con le seguenti: quali entità giuridiche.

1. 1. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: senza scopo di lucro.

1. 2. Cangemi, Boghetta.

(A.C. 5891 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Soggetti promotori).

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;

b) abbiano sedi proprie in almeno metà delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.

2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

(Soggetti promotori).

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e gestire.

2. 8. Santori.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: le confederazioni e.

2. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: nazionali.

2. 5. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: nazionali con la seguente: territoriali.

2. 6. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: di lavoratori aggiungere le seguenti: facenti parte del CNEL, nonché le organizzazioni.

2. 1. Pampo.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sedi proprie aggiungere le seguenti: con propri dipendenti o comandati dagli enti promotori.

2. 2. Pampo, Lo Presti.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: metà con le seguenti: un terzo.

2. 7. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un terzo con le seguenti: un quinto.

2. 13. Cangemi, Boghetta.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 12. Cangemi, Boghetta.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in tutto il territorio ove abbiano proprie sedi.

2. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: assistenziali con le seguenti: di tutela e di assistenza sociale.

2. 3. Pampo, Lo Presti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le associazioni di promozione, tutela e rappresentanza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, esercitano in tema di invalidità civile tutte le funzioni di patronato ed assistenza sociale previste dalla presente legge.

* **2. 4.** Monaco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le associazioni di promozione, tutela e rappresentanza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, esercitano in tema di inva-

lità civile tutte le funzioni di patronato ed assistenza sociale previste dalla presente legge.

* 2. 11. Santori.

(A.C. 5891 - sezione 3)

**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Costituzione e riconoscimento).

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.

3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.

5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche del tribunale del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.

6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo

a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.

7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

(Costituzione e riconoscimento).

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 3. *(Costituzione e riconoscimento)*

– 1. La domanda di autorizzazione all'attività di patronato e assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, corredata da:

a) atto costitutivo;

b) statuto;

c) progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un quinto delle province del territorio nazionale.

2. Entro sei mesi dalla data della domanda di autorizzazione il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 1, lettera c), e concede l'autorizzazione definitiva.

3. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano l'autorizzazione definitiva di cui al comma 2 hanno l'obbligo di iscrizione presso il tribunale del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.

4. Sono escluse dalla possibilità di presentare la domanda di cui al comma 1 le confederazioni e le associazioni che nel

quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto l'autorizzazione definitiva di cui al comma 2 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.

3. 6. Michielon, Pagliarin, Covre.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano altresì ferme le competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine al riconoscimento della personalità giuridica attribuite da previgenti disposizioni e i relativi adempimenti ivi previsti.

3. 15. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: deve essere allegato *aggiungere le seguenti:* lo statuto e l'atto costitutivo di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché.

3. 7. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, dopo le parole: tecniche e organizzative *aggiungere le seguenti:* nonché le finalità assistenziali.

3. 8. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 2, sostituire le parole: un terzo delle province *con le seguenti:* un quinto delle province.

3. 5. Michielon, Paolo Colombo, Pagliarini, Covre.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle apposite Commissioni parlamentari.

3. 1. Pampo, Lo Presti.

Al comma 4, sostituire le parole: un anno *con le seguenti:* sei mesi.

3. 2. Pampo, Lo Presti.

Al comma 5, sopprimere le parole: e svolgono la loro attività.

3. 9. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 6, dopo le parole: Non possono *aggiungere le seguenti:* in futuro.

3. 13. Cangemi, Boghetta.

Al comma 6, sostituire le parole: il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 *con le seguenti:* al quale sia stato esplicitamente negato il riconoscimento definitivo, tenendo conto che il mancato rispetto dei termini temporanei da parte del Ministero costituisce silenzio-assenso.

3. 3. Pampo, Lo Presti.

Sopprimere il comma 7.

3. 10. Michielon, Pagliarini, Covre.

Al comma 7, sopprimere la parola: non.

3. 11. Michielon, Pagliarini, Covre.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, restano assoggettate, anche quanto a riconoscimento, statuti, contabilità e vigilanza, alle norme di legge loro relative, ed in particolare a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

* **3. 4.** Monaco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della presente legge, restano assoggettate, anche quanto a riconoscimento, statuti, contabilità e vigilanza, alle norme di legge loro relative, ed in particolare a quelle del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

* **3. 12.** Santori.